

Comune di Rosta
Città Metropolitana di Torino

V E R B A L E N . 1 0
D E L R E V I S O R E U N I C O D E I C O N T I
P A R E R E D E L R E V I S O R E U N I C O

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di luglio, nel suo studio, il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n. 14 del 30/04/2018 diventato esecutivo in pari data ma con decorrenza nomina dal 01/05/2018, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, avendo ricevuto la documentazione con relativi allegati via e. mail a partire dal 17 luglio 2019 procede alla stesura del suo parere relativo all'oggetto: "Contratto decentrato integrativo anno 2019".

Di seguito si riporta il dettaglio della documentazione ricevuta:

1. la relazione tecnica e illustrativa del Responsabile del Servizio Finanziario sul "Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente ai sensi degli art. 8 del CCNL 21/05/2018 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019", su modello conforme;
2. pre-intesa dell'11/07/2019.

Inoltre ha ricevuto:

- a. copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2019 "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021 e del piano degli obiettivi e delle performance 2019";
- b. copia del programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 31/01/2019;
- c. copia della determinazione n. 115 del 05/06/2019 dell'area economico-Finanziaria adottata dal Responsabile dei Servizi Finanziari Ruella dott.ssa Silvia che l'ha assunta e firmata;
- d. in precedenza la certificazione del patto di stabilità dell'anno 2015: rispettato
- e. in precedenza la certificazione del pareggio di bilancio dell'anno 2018: rispettato.

L'Ente quindi ha predisposto il Piano Esecutivo di Gestione comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2019 ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. L'applicazione di tale norma è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del D.lgs. 267/2000.

Questo Comune, pur avendo popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha previsto nel proprio Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 15.12.2016, la redazione del P.E.G. quale strumento irrinunciabile per una corretta e consapevole programmazione dell'attività dell'Ente.

Considerate le numerose novità introdotte dal nuovo CCNL e i molteplici adempimenti posti in capo alle parti pubblica e sindacale, le stesse intendono procedere con la destinazione delle risorse, secondo le previsioni contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2019.

L'ipotesi di accordo concordata in data 11 luglio 2019 ha disposto la ripartizione delle risorse, destinandole esclusivamente a quegli istituti compatibili con quelli previsti dal CCNL del 21/05/2018, e più precisamente:

- indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis Ccnl 21.05.2018);
- indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies Ccnl);
- indennità di reperibilità (art. 24 Ccnl 21.05.2018);



- indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, Ccnl 21.05.2018);
- performance organizzativa e individuale (art. 68 comma 2 lettere a) e b);
- premi correlati alla performance;

e poi ancora in dettaglio come rilevato dal quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse:

- indennità di rischio e maneggio valori (art. 68 c. 2 lett. c);
- indennità ufficiale di stato civile e anagrafe (art. 68 c. 2 lett. e);
- indennità di reperibilità (art. 24);
- indennità per servizi esterni (art. 56-quinquies) svolti dalla polizia locale.

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto di competenza, sinteticamente riportate:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.
2. L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.
3. In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
 - dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
 - in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
 - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
 - eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

Premesso

- Che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province e Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori A tal fine l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi i 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- Che l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n.165/2001 – **Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone** - che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...";
- Che ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies, del D.lgs. 165/2001 – **Contatti collettivi nazionali e integrativi**



- "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico – finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, comma 1";

- Che il parere del revisore dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
- Che l'art. 40, comma 4, prevede che "i contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore";
- Che l'art. 40, comma 4 ter, prevede che "Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa";
- **Inoltre l'art. 23 del D.LGS 75/2017 intitolato "Salario accessorio e sperimentazione" prevede:**
 - al comma 1 che: "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione;
 - al comma 2 che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Ricordato che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23,



comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture, quindi da considerarsi diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

Rilevato, pertanto, che la quantificazione del fondo 2018 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa.

Considerato che il Piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a d.lgs. 150/2009) è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (linee guida n. 1/2017), entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di ritardo nell'adozione del Piano l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. Il Piano individua gli obiettivi specifici ed annuali di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b) del d.lgs. 150/2009 e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2018 che non presenta un disavanzo di amministrazione e dal quale risulta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

Esaminata la documentazione ricevuta di cui sopra dettaglio e i chiarimenti ricevuti dal RSF e in particolare:

- la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario sul "Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente ai sensi dell'art. 8 Ccnl del 21/05/2018 per l'ANNO 2019", su modello conforme;

- È stato adottato il Programma triennale 2019-2021 per la trasparenza e integrità previsto dall'art. 10, comma 8 lett. a) del D.lgs. n. 33/2013 con D.G.C. n. 10 del 31/01/2019;

- Il Piano della performance per l'anno 2019 è stato adottato dal Comune ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL, con il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance unificati organicamente nel PEG approvato in data 18/04/2019, anche se essi avrebbero dovuto essere deliberati entro il 31 gennaio 2019, come da normativa specifica sopra richiamata. Come deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 18/04/2019 gli obiettivi e il piano della performance sono stati decisi in coerenza con il D.U.P. 2019/2021, approvato dal C.C. con deliberazione n. 12 del 25/02/2019 e con il bilancio di previsione 2019-2021; al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance;


- È stato assolto l'obbligo di pubblicazione sul sito sezione "Amministrazione Trasparente" di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.lgs. 150/2009, abrogato dal D.lgs. 33/2013 e successivamente modificato dal D.lgs. 97/2016, per quanto di competenza;

- I soggetti destinatari del fondo decentrato integrativo 2019 è il personale non dirigente;

- Esso non riguarda, essendo l'Ente privo di dirigenti, anche i responsabili delle strutture apicali titolari di posizioni organizzative e responsabili di servizio i quali sono valutati dall'OCIV e i cui costi relativi hanno comunque copertura nel bilancio preventivo 2019-2021;

- Ci sarà solo in seguito il parere di regolarità tecnica sulla delibera di Giunta che autorizzerà il Segretario Comunale alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, ovvero sull'autorizzazione da parte della Giunta Comunale al Segretario Comunale di procedere alla sottoscrizione del suddetto contratto;

- Il parere dell'organo interno di controllo si suppone che sarà indicato nel documento finale che verrà



trasmesso all'ARAN e quindi sarà integrato in un secondo momento, mentre al momento non è indicato nella relazione del RSF che non riporta estremi del relativo parere, perché questa è propedeutica al rilascio dello stesso parere. Il Nucleo Comunale di Valutazione per l'anno 2018 ha proceduto in data 14/03/2019, anche attraverso valutazioni intermedie, alla verifica finale dei risultati raggiunti dai responsabili di servizio depositando le relative schede di valutazione, con presa d'atto e riconoscimento della retribuzione di risultato con la deliberazione della Giunta Comunale della deliberazione n. 25 del 14/03/2019;

- Il prospetto di determinazione del fondo integrativo decentrato per l'anno 2019, quale allegato ricevuto, contenente i dati dell'anno 2019, come preventivo a confronto con i dati a consuntivo dell'anno 2016, indicati nella relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato integrativo 2019 e della determinazione n. 115 del 05/06/2019 del RSF, partendo dal Fondo Unico Consolidato 2003 per il 2016 e dall' unico importo consolidato di cui all'art. 67 comma 1 per il 2019 a cui si aggiungono in modo dettagliato le voci degli incrementi;
- L'ipotesi di accordo/pre-intesa contrattazione integrativa per l'anno 2019 sottoscritta dalle Rappresentanze Sindacali (quali la FP-CGIL, UIL FPL, le tre RSU del Comune firmatarie della pre-intesa) e dalla Delegazione di Parte Pubblica trattante (dicasi Segretario Comunale e due componenti) in data 11/07/2019.

Il Revisore Unico,

Dato atto che la gestione del fondo delle risorse decentrate (in particolare la parte variabile) è direttamente collegata con il rispetto dei limiti sul contenimento della spesa del personale;

Invitato il Comune a rispettare la scadenza del 31 gennaio di ogni anno per la definizione del piano delle performance e quello dettagliato degli obiettivi anche se poi gli stessi sono unificati nel PEG approvato successivamente;

Dato atto che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016, come da questionario inviato alla Corte dei Conti, oltre il patto di stabilità nell'anno 2015 e il pareggio di bilancio del 2018;

Dato atto che l'Ente ha destinato risorse aggiuntive nell'anno 2016 alla contrattazione integrativa avendo rispettato il patto di stabilità del 2015;

Dato atto che non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

Atteso che risultano rispettare le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese del personale;

Considerato, inoltre, che l'effettiva erogazione di tali risorse dovrà essere effettuata solo previa verifica da parte degli organi competenti comunali del raggiungimento degli obiettivi prefissati e misurabili;

Considerato che la relazione tecnico illustrativa finanziaria al contratto decentrato integrativo 2019, senza data, è stata redatta sugli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica (ai sensi art. dell'art. 40 comma 3 – sexies, del D.lgs. 165/2001) e considerano l'anno di confronto da non superare il 2016, ai sensi del D.lgs. 75/2017.

Verificato

1. le motivazioni indicate nella relazione illustrativa del responsabile del servizio finanziario e del responsabile servizio amministrativo/segreteria generale e il prospetto di quantificazione del fondo integrativo decentrato per l'anno 2019 come determinato nella relazione tecnica e illustrativa, non datata, procedura che considera come raffronto l'importo del fondo integrativo decentrato del 2016 come da valutazione dettata dalla normativa indicata dal D.lgs. n. 75/2017 art. 23, comma 2, che considera appunto come anno di raffronto non superabile il 2016 e non più il 2015, avendo abrogato l'art. 1, comma 236, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
2. Che le somme saranno erogate e quindi diventeranno esigibili solo nel 2020 a seguito di valutazioni a conclusione delle attività e dei progetti, per cui saranno re-imputate sul bilancio 2020 attraverso applicazione del fondo pluriennale vincolato, come previsto dai nuovi principi contabili;
3. Che non sono previste dalla relazione tecnica illustrativa nuove progressioni economiche orizzontali;
4. Che dal prospetto di quantificazione del fondo e soprattutto dalla relazione tecnica e illustrativa a spiegazione dei dati relativi considerati, risulta che, come da pre-intesa dell'11/07/2019 le risorse



destinate al finanziamento del fondo per la contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2019, sono pari ad euro 41.240,93 al lordo delle economie derivanti dal Fondo Straordinario di euro 13,47 per risparmi accertati (di cui all'art. 67 comma 3 lett. e)), delle risorse residue disponibili di euro 1.462,55 (di cui all'art. 68 comma 1 u. p.) oltre agli incrementi risorse stabili extra tetto di euro 2.479,75 (di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) per euro 1.497,60 dovute all'importo di euro 83,20 per 18 dipendenti alla data del 31/12/2015 a partire dal 2018 e a valere sul 2019) e lett. b (euro 982,15 per le differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 - come anno precedente)) raffrontato al totale dell'anno 2016;

5. Che le somme da destinare al fondo decentrato integrativo per l'anno 2019 sono previste e stanziare integralmente nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 approvato con la deliberazione del C.C. n. 13 del 25/02/2019 nelle rispettive macro aggregati di spesa per il personale, per gli oneri diretti, riflessi e per l'IRAP;
6. Che risulta rispettata la normativa vigente in termini di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

ESPRIME

- **PARERE FAVOREVOLE** per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del Comune di Rosta Città Metropolitana di Torino per l'anno 2019 per un totale di contratto integrativo decentrato di euro 41.240,93, come risultante da pre-intesa sottoscritta in data 11/07/2019;
- **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa – con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

CERTIFICA


- Il prospetto di quantificazione del fondo decentrato integrativo per l'anno 2019 con i relativi dati partendo dai dati contabili già del Fondo Unico Consolidato 2003 ora UNICO importo consolidato di euro 33.904,32 con successivo dettaglio delle voci degli incrementi e variabili per la determinazione del FONDO decentrato integrativo per un totale di euro 41.240,93 contro un totale di euro 37.959,63 dell'anno 2016; raffrontando i valori del 2019 con il 2016 la differenza è dovuta alle **risorse stabili extra totale per un totale di euro 2.479,75** (= per euro 1.497,60 di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) e per euro 982,15 all'art. 67 comma 2 lett. b, valore come anno precedente)) + **le risorse variabili extra tetto di euro 1.476,02** (= € 13,47 (art. 67 comma 3 lett. e) straordinario)+ € 1.462,55 (art. 68 comma 1 u. p. residui anni precc. non integralmente utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia contabile)) mentre queste nel 2016 erano state pari in totale ad euro 674,47 (= € 302,06 (straordinario art. 15, comma 1, lett. m) + € 372,41 (economie fondo anno prec. - art. 17 comma 5));
- che sono state effettuate ed applicate ai fini della determinazione del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 i limiti previsti dal D.L. 78/2010 e resi strutturali nel 2015 i tagli sul fondo decentrato integrativo relativo al 2014 non considerando però alcuna diminuzione del personale in servizio dal 2010 al 2014 perché non si è verificata, mettendo a raffronto le somme del 2019 con l'anno 2016, per le risorse stabili, variabili soggette al limite e quindi non soggette al limite come le economie fondo straordinario (art. 67, comma 3 lett. e) e le risorse residue disponibili (art. 68, comma 1 u. p.) e per quanto sopra riportato.

*

Li, 22/07/2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Mazza Elpidio)



Il presente parere è parte integrante della documentazione da produrre per l'approvazione della proposta in oggetto, rientrante come previsto dall'art. 239, comma 1 - lettera c), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.